



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Fano

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE IN DATA 2
APRILE 2001

PARTE PRIMA
ATTIVITA' EROGATIVA

Art. 1

Oggetto

1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, 4° comma, dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari assicurando la trasparenza, le motivazioni delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi oltre alla più ampia tutela degli interessi contemplati dallo statuto.

Art. 2

Settori di intervento

2.1.- Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei seguenti settori "rilevanti":

1. ricerca scientifica

2. istruzione
3. arte e cultura, intesa come promozione ed eventi
4. conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
5. sanità
6. assistenza alle categorie sociali deboli.

2.2.- Nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività, il Consiglio Generale può concentrare l'attività della Fondazione, transitoriamente e per periodi definiti, in alcuni settori tra quelli indicati al precedente comma 1°, al fine di rendere più efficace la sua azione e sovvenire in maniera organica e puntuale alle esigenze del territorio di operatività.

Art. 3

Principi generali

3.1.- La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.

3.2.- La Fondazione persegue i propri scopi:

- a) in via prevalente mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- b) mediante l'esercizio di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche con l'assunzione di partecipazione di controllo in società operanti in via esclusiva nei predetti settori medesimi.

- c) aderendo altresì ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendendo ogni altra azione ritenuta opportuna ed utile per perseguire le finalità proprie della Fondazione.

3.3.- L'attività istituzionale è definita prevalentemente secondo linee di programmazione pluriennale. Restano esclusi interventi nei settori di attività che non rientrino tra quelli individuati nei suddetti programmi, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa modifica dei programmi approvata dai competenti organi.

3.4.- La Fondazione può prevedere la destinazione di somme di limitato importo per la realizzazione di piccoli interventi non legati, per la loro dimensione, ad una specifica programmazione, ma in ogni caso riconducibili ai settori di attività individuati nei documenti di programmazione.

3.5.- Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.

3.6.- La Fondazione provvede a divulgare, nelle forme ritenute più opportune, le informazioni necessarie a far conoscere le iniziative di cui al punto 3.2.

Art. 4

Beneficiari degli interventi e attività istruttoria

4.1.- Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile a uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. "h" del D.Lgs. 153/99, e le cooperative sociali di cui alla Legge n° 381/91. Gli enti privati debbono essere normalmente costituiti per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata; è in facoltà della Fondazione accogliere domande provenienti da Enti o Comitati costituiti in assenza delle suddette formalità qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti rilevanti.

4.2.- Non sono ammesse le richieste:

- a) provenienti da movimenti politici o da organizzazioni sindacali e di patronato;
- b) provenienti da associazioni sportive di natura professionale o dilettantistica.

4.3.- L'attività istruttoria inizia con la verifica ad opera della Segreteria degli aspetti formali e degli elementi di rispondenza tra richiesta e previsione statutaria e regolamentare, nonché dei programmi adottati dalla Fondazione (annuali e pluriennali): prosegue con l'esame da parte del Segretario Generale, del Presidente e del relatore designato dal Consiglio di Amministrazione e si conclude con l'eventuale acquisizione del parere dell'organo consultivo competente.

4.4.- In ogni caso nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, gli uffici della Fondazione, gli eventuali organi consultivi e gli organi interni, si attengono alla

valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statutari e dei programmi da realizzare. Pertanto essi elaborano un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di avere in relazione ai costi, diretti e indiretti, che comporta la sua realizzazione e la conseguente gestione.

4.5.- La Fondazione, durante la fase istruttoria può assumere informazioni (integrative rispetto a quelle indicate all'articolo 5), finalizzate ad acquisire ulteriori elementi a completamento dell'istruttoria.

4.6.- Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 5

Criteria per la valutazione delle iniziative

5.1.-La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione. In particolare le domande d'intervento dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) la precisa identificazione del soggetto richiedente e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa;
- b) il piano finanziario dell'iniziativa;
- c) il tipo d'intervento richiesto alla Fondazione ed il relativo costo;

- d) le eventuali altri fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto;
- e) una dettagliata indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati dall'iniziativa.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- una esauriente relazione afferente il grado di fattibilità e le soluzioni progettuali adottate per l'iniziativa in coerenza con gli strumenti urbanistici dei singoli Enti Locali;
- la eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti autorità.

5.2.-Per la valutazione delle iniziative, la Fondazione utilizza metodi e parametri che consentano ove possibile la confrontabilità dei progetti all'interno dello stesso settore, tenendo conto in ogni caso che saranno privilegiati i progetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- possibilità di ulteriori sviluppi del settore di intervento o di settori collegati;
- carenza di impegni pubblici per l'iniziativa;
- caratteristiche innovative;
- eventuali positive ricadute in termini occupazionali.

5.3.-Nell'individuazione dei progetti da finanziare di maggiore dimensione si tiene conto della valutazione, ove possibile, dell'impatto in termini di benefici materiali ed immateriali che il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi del medesimo.

5.4.- In particolare ogni singola iniziativa verrà valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione, ai criteri generali contenuti nel presente regolamento nonché a quelli ulteriori fissati eventualmente negli avvisi pubblici.

In rapporto a quanto sopra la Fondazione terrà conto:

- a) della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
- b) dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l'erogazione;
- c) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- d) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e dalla consistenza di tali finanziamenti;
- e) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
- f) della completezza della documentazione fornita.

Art. 6

Modalità erogative

6.1.- L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata sulla base di documentazione comprovante la spesa effettuata anche per stati di avanzamento dei lavori e la effettiva destinazione alle finalità individuate al momento dell'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia disporre, in determinate situazioni, l'erogazione parziale anticipata.

6.2.- La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per titoli diversi o per lo stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa del beneficiario alla sua continuazione, per lo stesso o diverso ammontare.

6.3.- Le singole richieste di erogazione, complete della documentazione di rito, vengono esaminate dal Consiglio di Amministrazione di norma entro 90 giorni dal ricevimento.

6.4.- Nel caso in cui per la richiesta di erogazione non siano disponibili o siano esaurite le risorse finanziarie stabilite dal Consiglio Generale, la Fondazione provvede a segnalare la situazione al richiedente.

6.5.- Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato nei dodici mesi successivi alla comunicazione di erogazione, per cause imputabili al beneficiario o per il venir meno dell'iniziativa. La decadenza è accertata e comminata dal Consiglio di Amministrazione che nel caso di progetti impegnativi potrà concedere una proroga del termine.

6.6.- Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate con lettera del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione.

6.7.- Per iniziative che abbiano per destinatari dei benefici determinati soggetti o categorie di cittadini, la Fondazione opera attraverso l'emanazione di avvisi pubblici approvati dal Consiglio di Amministrazione.

PARTE SECONDA
ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 7

Consiglio Generale

7.1.- Il Consiglio Generale è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione della quale indirizza l'attività e verifica i risultati.

7.2.- Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio Generale è la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

7.3.- A tale fine il Consiglio Generale:

- a) determina, sentito il Consiglio di Amministrazione, i programmi pluriennali individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento, tra quelli previsti dallo statuto, le aree territoriali e le relative risorse disponibili, definendo in linea di massima gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- b) approva, sentita l'Assemblea dei Soci, il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) decide l'istituzione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche

- mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori stessi;
- d) determina le linee generali relative all'acquisto, alla gestione e alla detenzione di immobili;
 - e) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) può istituire gruppi di lavoro o di studio, temporanei o permanenti con poteri consultivi determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e, su conforme parere del Collegio dei Revisori, le eventuali indennità dei loro componenti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

8.1.- Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione del patrimonio e delle attività in genere della Fondazione nei limiti determinati dagli obiettivi contenuti nei programmi pluriennali e nei documenti programmatici previsionali annuali.

8.2.- Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi della Fondazione.

8.3.- In particolare nell'esercizio dell'attività istituzionale il Consiglio di Amministrazione:

- a) esprime il proprio parere sui programmi pluriennali adottati dal Consiglio Generale;

- b) predisporre il documento programmatico previsionale annuale entro il mese di settembre di ogni anno e lo sottopone quindi al Consiglio Generale per la sua approvazione;
- c) predisporre, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio e lo sottopone al Consiglio Generale per la sua approvazione;
- d) predisporre relazioni informative periodiche, con cadenza quadrimestrale, relative all'attività istituzionale, da presentare al Consiglio Generale;
- e) può istituire commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità dei loro componenti;
- f) verifica direttamente ed anche attraverso la consulenza di professionisti esterni, soprattutto per i progetti di maggiore rilevanza, la coerenza delle opere realizzate con quelle ammesse a contributo.

Art. 9

Programma pluriennale di attività

9.1.- Nell'ambito del programma pluriennale di attività sono accertate le risorse disponibili nel periodo di sua vigenza e le stesse sono ripartite tra i settori di intervento individuati. Detto programma inoltre individua le risorse da destinare al finanziamento di iniziative proprie e di terzi.

Art. 10

Documento programmatico previsionale annuale

10.1.- Il documento programmatico previsionale annuale ha per oggetto le linee di intervento previste per l'esercizio successivo, anche in attuazione di impegni pluriennali, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma pluriennale di attività.

10.2.- Il documento programmatico previsionale deve essere approvato dal Consiglio Generale ogni anno entro il mese di ottobre e trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.

10.3.- Il documento programmatico previsionale stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse da impiegare per le finalità istituzionali, la suddivisione delle risorse stesse tra i settori di intervento e la definizione degli obiettivi e delle linee di operatività per l'esercizio successivo.

10.4.- Del documento programmatico previsionale viene data diffusione, fermo quanto previsto all'art. 11, attraverso gli organi di stampa locale (almeno due quotidiani) sotto forma di avviso pubblico che garantisca la piena conoscenza dei contenuti del documento in parola e delle forme e dei termini di accesso alle erogazioni (art. 5). Inoltre la diffusione può avvenire attraverso altre forme stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Pubblicità

11.1.- Lo statuto, il regolamento dell'attività istituzionale, il documento programmatico previsionale e il bilancio di esercizio sono resi pubblici nelle seguenti forme:

- a) affissione in apposito albo consultabile presso la sede della Fondazione;
- b) pubblicazione a stampa sul periodico della Fondazione;
- c) pubblicazione sul sito Internet della Fondazione;
- d) invio all'Autorità di Vigilanza;
- e) il bilancio di esercizio è reso pubblico inoltre secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità e bilancio emanato dall'Autorità di Vigilanza.

PARTE TERZA

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12

Entrata in vigore

12.1.- Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di cui all'art. 11, lett. a).

12.2.- Alle pratiche di erogazione per le quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda.

12.3.- Il primo documento di programmazione pluriennale di attività riguarda l'esercizio 2002.